

CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Mod.103 Rev1

Il giorno con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge,
tra

Azienda / Produttore di rifiuti agricoli			
Dati anagrafici			
Cognome	Nome		
Nato a	il		
C.F.			
Residenza	CAP	Comune	Provincia
	Indirizzo		N°
In qualità di ¹			
Denominazione/ragione sociale			
C.F.	P. IVA		
Sede Legale	CAP	Comune	Provincia
	Indirizzo		N°
Telefono	Cell.		
E-mail	Fax		
PEC	SDI		
Dati dell'utenza	CAP	Comune	Frazione
(sede operativa)	Indirizzo		N°
Telefono	Fax		
Domiciliazione (se diversa)			
CAP	Comune		Provincia
Indirizzo			N°

¹ Legale rappresentante, titolare, socio, amministratore unico, altro

FATTURATO ANNUALE	☐ FINO A 7.000 €
	☐ SUPERIORE 7.000 €
Quota fissa versata con frequenza annuale	
☐ Quota fissa versata con frequenza triennale e pagamento anticipato	

di seguito denominato **UTENTE**, il Sig. Gianpaolo Vallardi nato a Oderzo (TV) il 08-02-1962, il quale, in qualità di Amministratore Delegato di SAV.NO. SPA – soggetto gestore del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Consiglio di Bacino Sinistra Piave - d'ora in avanti denominato semplicemente **GESTORE**,

PREMESSO

- a) che il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 disciplina la gestione dei rifiuti stabilendo che la gestione degli stessi costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
- b) che in Provincia di Treviso esiste una multiforme realtà, costituita da numerose aziende agricole ed artigianali (terzisti), nella maggior parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti agricoli, anche pericolosi, per i quali esiste un'oggettiva difficoltà nel provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente, la quale, di converso, prevede agevolazioni e semplificazioni amministrative per le aziende se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico;
- c) che i rifiuti speciali, provenienti da attività agricole, nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente, possono essere temporaneamente depositati presso le sedi di produzione;
- d) che i rifiuti provenienti da attività agricole, in quanto rifiuti speciali, vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica (art. 184, comma 3, lettera a, D.Lgs. n. 152/2006) e che i medesimi rifiuti possono essere conferiti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa sottoscrizione di apposita convenzione (art. 188 D.Lgs. n. 152/2006, e le successive modifiche del D. Lgs. 116/2020)
- e) che la normativa sui rifiuti (art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 prima, e decreto del Ministro dell'Ambiente 17 dicembre 2009) prevede modalità semplificate per i produttori di rifiuti agricoli e nell'ipotesi di convenzionamento con il Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;
- f) che con delibera della Giunta Regionale del Veneto del 6 agosto 2019, n° 1159 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali (Allegato A), nonché lo schema di Accordo Attuativo, in scadenza il 14.02.2025;
- g) che il nuovo Accordo, da sottoscrivere da parte del Consiglio di Bacino territorialmente competente, Provincia di Treviso, Anci Veneto, l'ARPAV e le Associazioni di Categoria, definisce nel dettaglio le regole in merito alla gestione dei rifiuti speciali e si attua mediante la sottoscrizione di Convenzione / Contratto di Servizio, conforme allo schema di volta in volta allegato all'Accordo Attuativo di riferimento, sottoscritta tra i singoli produttori di rifiuti (nel prosieguo anche solo "Produttori convenzionati") ed il Gestore. Tale Convenzione/Contratto in particolare deve contenere:
 - la disciplina degli adempimenti amministrativi ed operativi a carico del Gestore e quelli a carico del Produttore convenzionato in piena conformità alla disciplina contenuta nell'Accordo Attuativo di riferimento;
 - la sua durata, compresa l'eventuale facoltà di proroga e/o di rinnovo;
 - il dettaglio delle modalità operative di esecuzione del servizio;
 - le condizioni economiche (prezzi e modalità di pagamento) compresa la disciplina del loro aggiornamento periodico e/o la possibilità di una loro eventuale revisione;
 - la facoltà di recesso.

DATO ATTO

Che le finalità e le semplificazioni del precedente Accordo di Programma del 2010 sono sostanzialmente confermate e riproposte negli schemi approvati con DGRV n° 1159 del 06.08.2019 e che al fine di assicurare la continuità del servizio di raccolta e/o trasporto di rifiuti provenienti dalle attività agricole è necessario procedere sin d'ora alla sottoscrizione delle convenzioni con gli utenti, secondo il testo approvato con delibera del CdA di SAV.NO. SPA in data 19/12/2024.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue, considerando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 188 del D. lgs. n. 152/2006, ha ad oggetto il servizio di raccolta e/o trasporto di rifiuti provenienti da attività agricole effettuato dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, direttamente o tramite terzi autorizzati.
2. Le modalità operative del servizio previste dalla seguente convenzione sono descritte dell'allegato A e ne sono parte integrante e sostanziale.
3. Le tipologie di rifiuto che possono essere conferite in forza della presente convenzione sono indicate nell'allegato B.
4. Il servizio oggetto della presente convenzione è riservato agli utenti che abbiano sottoscritto la presente convenzione.

art. 2 Durata

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione ed è a tempo indeterminato.
2. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione dandone comunicazione per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro il 15 dicembre di ciascun anno di validità della convenzione. Il recesso avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per effetto di atti o provvedimenti dell'Autorità amministrativa locale competente per l'individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, sia individuato un soggetto gestore di tale servizio diverso dall'attuale, la presente convenzione cesserà di produrre effetto a far data dall'effettivo subentro del nuovo gestore (art. 1360, co. 2, Codice civile).
4. Nel caso di subentro di attività in ambito familiare o per casi espressamente previsti dalla legge, l'Ente provvede ad effettuare le necessarie volture della quota di adesione a partire dalla data di presentazione di opportuna documentazione attestante il subentro e di sottoscrizione della convenzione del subentrante.

art. 3 Modalità di organizzazione del servizio

1. La raccolta dei rifiuti di cui al precedente art. 1 avviene secondo le modalità precisate nell'allegato A.
2. L'Utente deve conferire i rifiuti in conformità a quanto stabilito nell'allegato A.
3. Spetta al personale del Gestore provvedere al caricamento su automezzo autorizzato per la movimentazione ed il trasporto delle specifiche categorie di rifiuto.
4. Al momento del conferimento dei rifiuti, l'Utente è tenuto a sottoscrivere un documento di accompagnamento (*cd. DDC*) compilato in 2 copie uguali, in cui devono essere specificati per ogni tipo di rifiuto:
 - il codice CER;
 - il peso verificato all'atto del conferimento distinto per tipologia e codice CER;
 - la data dell'intervento;
 - eventuali annotazioni relative alle circostanze che abbiano comportato un aggravio dei tempi delle operazioni di raccolta.

Con la sottoscrizione di tale documento l'Utente riconosce ed accetta tutto quanto in esso riportato.

5. Eventuali modifiche organizzative del servizio saranno concertate con l'Amministrazione Provinciale, il Consiglio di Bacino Sinistra Piave e le Organizzazioni Professionali Agricole che hanno sottoscritto l'Accordo di Programma.
6. In caso di variazione il Gestore invierà un'apposita comunicazione scritta all'Utente. L'utente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso a mezzo di lettera raccomandata entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione.
7. Il Gestore si riserva la possibilità di attivare una raccolta con mezzo mobile qualora consentito dalla normativa e previa verifica della sostenibilità tecnico economica di tale modalità.

art. 4 Corrispettivo del servizio

1. L'Utente, per poter usufruire del servizio, dovrà corrispondere al Gestore il corrispettivo come di seguito specificato:
 - a) la quota di adesione: l'ammontare della quota di adesione, riportata nell'Allegato B, è determinata con riferimento all'anno in cui si sottoscrive la convenzione (in ragione della sua durata residua) e in relazione al volume di affari annuale dell'azienda.
 - b) il costo del servizio di raccolta a domicilio quale indicato nell'Allegato B;
 - c) in caso di richiesta di raccolta a domicilio urgente, il supplemento indicato nell'Allegato B;
 - d) il costo del servizio di smaltimento, diversificato a seconda della tipologia di rifiuto conferito, calcolato in ragione della quantità di rifiuto conferita sulla base dei costi unitari contenuti nell'Allegato B: a tal fine farà fede esclusivamente la quantità di rifiuto verificata all'atto del conferimento del rifiuto al Gestore;
 - e) I prezzi possono essere soggetti a revisione in base alle modifiche di mercato
2. I costi dei sacchi, *big bag omologati*, per la raccolta dei rifiuti pericolosi sono indicati nell'Allegato B: il Gestore provvederà al loro addebito all'Utente unitamente alla fatturazione del servizio di smaltimento.
3. Il costo di eventuali interventi supplementari di sgombero e/o raccolta saranno ugualmente addebitati all'Utente con la fatturazione del servizio di smaltimento.
4. L'Utente potrà richiedere al Gestore, previo pagamento del costo indicato nell'Allegato B, anche un servizio di archiviazione e/o ricerca e/o estrazione di copia della documentazione relativa ai conferimenti di rifiuti dallo stesso effettuati.
5. La tessera identificativa è strettamente personale e incedibile. In caso di smarrimento verrà rilasciata una nuova tessera il cui costo è disciplinato nell'Allegato B.
6. Saranno addebitati eventuali altri costi riportati nell'Allegato B. Oltre a quanto indicato, null'altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione.

art. 5 Tempi e modalità di pagamento

1. La quota di adesione viene fatturata al momento del ricevimento della convenzione. La convenzione diventa efficace una volta saldato il pagamento del corrispettivo.
2. La fatturazione è semestrale insieme alle raccolte dei rifiuti agricoli.
3. I costi degli altri servizi saranno fatturati dal Gestore almeno una volta l'anno.
4. Le fatture dovranno essere pagate dall'Utente nel termine di 30 giorni data fattura. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bollettino postale allegato alla fattura o altre modalità indicate nella fattura stessa.
5. In caso di mancato rispetto del termine indicato nel precedente comma 4 per il pagamento delle fatture si producono automaticamente gli interessi di mora secondo quanto stabilito dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 recante "*Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*". Scaduto il termine per il pagamento, il Gestore provvederà a sollecitare l'Utente al pagamento di quanto dovuto (somma capitale più interessi) mediante una lettera raccomandata. Se l'inadempimento persiste il Gestore procederà alla riscossione coattiva del proprio credito nelle forme di legge.
6. Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del servizio, per tutto il tempo in cui perdura l'inadempimento dell'Utente in ordine ai pagamenti dallo stesso dovuti in base alle presente convenzione. Nell'ipotesi in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata nel sollecito di pagamento di cui sopra, potrà trovare applicazione la disposizione di cui al successivo articolo 7.
7. Nel caso in cui il corrispettivo annuo dovuto dall'Utente per il servizio di smaltimento sia inferiore al minimo fatturabile indicato nell'Allegato B, il Gestore procederà comunque all'emissione di una fattura per una somma pari a tale ultimo importo.

art. 6 Obblighi per l'Utente

1. L'Utente è tenuto ad avviare i rifiuti alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo quanto stabilito dall'art. 183 D.lgs. n. 152/2006 e, comunque, almeno una volta all'anno, e nei limiti della legge vigente.
2. L'Utente è inoltre tenuto – al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa ambientale - alla conservazione ed alla custodia di:
 - a) copia della presente convenzione debitamente sottoscritta;
 - b) ove consegnata/o dall'Ente/Gestore, la tessera o altro sistema di identificazione dell'utenza che non può essere ceduta e/o prestata a terzi;
 - c) i documenti, o la loro copia, costituenti prova degli avvenuti pagamenti;
 - d) copia dei documenti di conferimento dei rifiuti (D.D.C.)
2. Restano salvi gli eventuali adempimenti amministrativi che la normativa di settore pone comunque a carico dell'imprenditore agricolo.

art. 7 Clausola risolutiva espressa

1. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla vigente legislazione, il Gestore può procedere alla risoluzione della presente convenzione ex art. 1456 c.c (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui l'Utente non provveda al pagamento degli insoluti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata dal sollecito di pagamento di cui al precedente articolo 5, comma 6.

art. 8 Cessione della convenzione

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione della convenzione da parte dell'Utente.

Art. 9 Controversie

1. Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative alla presente convenzione in via preliminare in una riunione all'uopo convocata dal Gestore.
2. E', in ogni caso, riconosciuta la possibilità all'Utente di delegare qualsiasi persona fisica o giuridica per la definizione delle controversie e per tutte le procedure previste nella presente convenzione.
3. Se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Treviso.

art. 10 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e regolato nella presente convenzione, le Parti fanno esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Data:

Il Legale Rappresentante
(Firma leggibile)

IL GESTORE

L'Amministratore delegato
Gianpaolo Vallardi

.....

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente convenzione:

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Durata
- Art. 3 Modalità di organizzazione del servizio
- Art. 4 Corrispettivo del servizio
- Art. 5 Tempi e modalità di pagamento
- Art. 6 Obblighi per l'Utente
- Art. 7 Clausola risolutiva espressa
- Art. 8 Cessione della convenzione
- Art. 9 Controversie
- Art. 10 Rinvio
- **Allegato A) MODALITA' OPERATIVE**
- **Allegato B) Elenco Prezzi dei servizi ed elenco dei rifiuti che possono essere conferiti in base alla presente convenzione**

Il Legale Rappresentante
(Firma leggibile)

.....

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI NELL'AMBITO DEL SERVIZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NON URBANI EROGATI DA SAVNO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Il Titolare del Trattamento è SAV.NO. SPA, in Via Magg. G. Piovesana, 158/B, 31015 Conegliano (TV), +39 0438 1711000, protocollo@savno.it. Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati, in Via Magg. G. Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV), +39 0438/1711000, rpd@savnoservizi.it. Il trattamento è effettuato per adempiere alla stipula ed esecuzione della convenzione/contratto nell'ambito dei servizi di raccolta rifiuti non rientranti nel servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi. Base giuridica: esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e adempimento di un obbligo legale. Il conferimento è necessario per il perfezionamento del rapporto contrattuale e per l'espletamento del servizio richiesto dall'interessato. Il rifiuto non consentirà la stipulazione ed esecuzione del contratto. I dati personali potranno essere comunicati a: soggetti pubblici e privati se necessario per legge o per il compimento del servizio; Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR; dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile del Trattamento. I dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati sono conservati per 10 anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c., fatti salvi casi particolari. L'Interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali, la limitazione del trattamento o opporsi al medesimo, contattando il Titolare o il Responsabile del trattamento. L'Interessato che ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante, o di adire le opportune sedi giudiziarie. L'informativa completa è pubblicata nel sito istituzionale di SAV.NO. SPA al seguente link <https://www.savnoservizi.it/it/amministrazione-trasparente/Protezione-dei-dati-personali-1/Informative-sul-trattamento-dei-dati-personali>



Il Legale Rappresentante
(Firma leggibile)

.....

Il sottoscritto autorizza SAV.NO. SPA ad inviare all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato tutte le comunicazioni relative al rapporto in essere.

accetto ☐ non accetto ☐

Il Legale Rappresentante
(Firma leggibile)

.....